

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50358 Anno 2015
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
Data Udienza: 16/06/2015

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PAPA GIUSEPPE N. IL 01/01/1949

avverso l'ordinanza n. 3814/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 26/09/2014

dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher but appears to be a personal name.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il ricorso per cassazione proposto da Papa Giuseppe avverso il provvedimento indicato in rubrica, che ha rigettato il reclamo avverso il decreto del Ministro della Giustizia avente per oggetto la proroga dell'applicazione del regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord.pen., deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 comma 1 lett. c) e 591 comma 1 lett. c) cod.proc.pen., perché privo dell'indicazione dei motivi dell'impugnazione.

Il ricorrente deve di conseguenza essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che si ritiene equo contenere nella somma di 500 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16/06/2015